**POR FESR 2014-2020 BANDO Attività 3.1.a.1 **

**RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

**Allegato F**

L’edificio scolastico oggetto dell’intervento di efficientamento energetico può considerarsi convenzionalmente adeguato ai sensi del criterio di ammissibilità specifico di cui all’art. 19, comma 1, lett. b) del Bando POR FESR 2014-2020 se l’ente beneficiario è in grado di produrre, a richiesta della struttura regionale attuatrice, le seguenti documentazioni probanti:

**Sicurezza dei luoghi e degli impianti:**

* Certificato di agibilità igienico – sanitaria;
* Certificato di prevenzione incendi;
* Certificato di conformità degli impianti elettrici e termici in uso;
* Certificato di verifica degli impianti di messa a terra;
* Certificato di verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
* Certificato di verifica dell’impianto di condizionamento;
* Certificati di verifica periodica degli impianti elettrico, idrico, antincendio, di illuminazione di sicurezza, di allarme acustico, di rilevazione degli incendi;
* Libretto della centrale termica con verifiche periodiche;
* Dichiarazioni di conformità e corretta posa in opera delle attrezzature di laboratorio;
* Dichiarazioni di conformità e di corretta posa in opera di attrezzature in palestra;

**Prevenzione antisismica:**

* Certificato di idoneità statica e valore del coefficiente alfa per la vita ≥ 0,80 in esito all’indagine di vulnerabilità sismica eseguita in ottemperanza alla O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 con un livello di conoscenza non inferiore a LC2; allo scopo si riporta di seguito quanto stabilito con DGR n. 520 del 24 marzo 2017 in ordine all’individuazione del grado di adeguatezza convenzionale limitatamente agli interventi di efficientamento energetico di edifici scolastici finanziati a valere sul fondo POR FESR 2014 – 2020:

1. Gli edifici scolastici non soggetti alla tutela del decreto legislativo 42/2004, e costruiti prima del 31/12/1979, al fine dell'ottemperanza ai criteri dell'art 19 del bando approvato con DGR 128/2016, si intendono convenzionalmente adeguati in materia di prevenzione antisismica quando sono in grado di resistere all’80% dell’azione sismica di progetto prevista in quel sito e per quella categoria di edificio, al di fuori dei casi di interventi per i quali le vigenti norme tecniche di costruzione prevedano il raggiungimento di una risposta pari a quella di un edificio nuovo in termini di accelerazione. La sicurezza potrà essere determinata dal rapporto capacità domanda in termini di accelerazione al suolo.
2. Per gli immobili soggetti alla tutela del decreto legislativo 42/2004 il livello di sicurezza della costruzione pari al 80% può non essere conseguito, in tal caso gli interventi di miglioramento sismico, da implementare al livello massimo possibile, dovranno risultare compatibili con i valori artistici, storici e di pregio degli edifici.

**Bonifica o messa in sicurezza di parti dell’immobile o sue pertinenze contaminate da amianto**

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto si rimanda agli esiti delle indagini e delle valutazioni eseguite in ottemperanza alle normative vigenti in materia e più specificatamente:

* Ordinanza Ministero della Sanità 26 giugno 1986, “Restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite (amianto blu) e dei prodotti che la contengono”;
* Circolare Ministero della Sanità 10 luglio 1986, n. 45, “Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati”;
* Direttiva CEE/CEEA/CE del 19 marzo 1987, n. 217, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto;
* Legge 27 Marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto;
* Decreto 6 Settembre 1994 (“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, comma 3, e dell’art.12, comma 2, della Legge n.257/1992”);
* Legge 23 marzo 2001, n. 93 che istituisce il Piano Nazionale Amianto, contenente disposizioni in merito alla bonifica di siti a particolare pericolosità e introduce il processo di mappatura da parte del Ministero dell’Ambiente delle aree a rischio amianto;
* Decreto Ministeriale 18 marzo 2003, n. 101 – “Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell’art. 20 della Legge n.93/2001”.

Ove l’ente non disponesse di una o più delle elencate documentazioni, dovrà renderne giustificata motivazione e comunque fornire gli elementi documentali e valutativi adottati in base ai quali è stato possibile sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà resa dal Legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 dd. 28 dicembre 2000.